



COMUNE DI VENETICO

(Città Metropolitana di Messina)

Via Marconi – 98040 Venetico (ME)

Codice Fiscale e Partita IVA 00415010834

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI

Visto il D.Lgs. 36/2023 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto l'articolo 56 del D.Lgs. 36/2023 il quale annovera i servizi legali tra i "contratti esclusi", ovvero sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica;

Atteso che secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sentenza 2776/2025) l'"esclusione" riguarda l'applicazione degli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l'individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA), ma non elide, al tempo stesso, la natura "pubblica" del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista;

-che anche l'affidamento di tali servizi legali comporta, dunque, la stipula di un contratto di appalto pubblico, sia che si tratti di prestazione d'opera professionale per incarichi periodici e saltuari, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati;

-che, nel caso di incarico saltuario ed occasionale, per la scelta del professionista la PA non è tenuta, sul piano procedimentale, al rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica, ma soltanto ad osservare alcuni principi in tema di "accesso al mercato" (art. 3 del codice dei contratti);

Visto l'art. 3 del nuovo codice dei contratti pubblici il quale contempla, a sua volta, il principio dell'accesso al mercato e secondo cui: *"Le stazioni appaltanti ... favoriscono ... l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"*;

Visto il DECRETO 13 agosto 2022, n. 147: Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Vista la convenzione - tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune approvata con Delibera di C.C. n. 14 del 21.02.2017;

Vista la Delibera di G.M. n. 25 del 18.03.2019 avente ad oggetto la manifestazione di atto di indirizzo per l'attivazione dell'albo comunale di professionisti legali;

Visto l'O.AA.LL.

Visto lo Statuto Comunale;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

AVVISA

I professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'aggiornamento elenco degli incarichi legali del Comune di VENETICO.

L'elenco è unico e suddiviso in sezioni così distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - C. S./C.G.A.

Sezione B-CONTENZIOSO CIVILE/LAVORISTICO/IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili e Speciali: Giudice di Pace - Tribunale - Tribunale Regionale Acque Pubbliche - Corte di Appello - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie - Cassazione Civile.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Ai fini dell'iscrizione, il professionista interessato o il rappresentante legale dello studio legale associato deve presentare istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- a. dichiarazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di iscrizione all'Albo Professionale con indicazione:
 1. della data di prima iscrizione;
 2. di eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove sussistente, e relativa data;
 3. di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. n.36/2023;
 4. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- b. *curriculum vitae*, in formato europeo e sottoscritto, contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
- c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2. La domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: manifestazioni.interesse@pec.comunevenetico.me.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di P.E.C. (posta elettronica certificata)
- tramite consegna a mano c/o il Comune di Venetico, Uff. Protocollo – Via Marconi snc, da lunedì a venerdì ore 8,30 – 12,00;
- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Venetico – Via Marconi snc- 98040 Venetico (ME);

La busta contenente la domanda e la documentazione allegata o l'oggetto della PEC contenente la domanda e la documentazione allegata devono riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'aggiornamento dell'elenco comunale di professionisti finalizzato all'affidamento di incarichi di legale patrocinio"

L'inoltro della domanda ed allegati autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia. Il responsabile del trattamento dei dati è la sottoscritta Responsabile dell'Area Amministrativa.

3. L'iscrizione nell'Elenco avverrà per massimo 2 sezioni, che saranno indicate dal richiedente nella domanda, parimenti alla specifica preparazione posseduta negli ambiti di specializzazione in essa indicati.
4. L'Amministrazione potrà assegnare un termine sino ad un massimo di 10 giorni, a pena di inefficacia dell'iscrizione, per l'integrazione delle manifestazioni di interesse, pervenute entro il termine, incomplete o carenti di firma.
5. Sono escluse o comunque considerate inefficaci ai fini dell'attivazione dell'iscrizione all'Elenco dei Professionisti Legali:
 - le istanze trasmesse senza allegati (*curriculum, fotocopia documento riconoscimento*);
 - le istanze redatte in maniera non conforme allo schema di domanda;
 - le istanze trasmesse ad indirizzi diversi da quelli indicati seppure nell'ambito della stessa amministrazione comunale;
6. L'inefficacia opera di fatto ed in maniera automatica restando onere esclusivo del professionista verificare l'eventuale mancata iscrizione o la non corrispondenza dei propri dati o delle sezioni assegnate;
7. L'iscrizione disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa è comunicata, quindi, unicamente mediante pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
8. La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nelle Direttive per l'affidamento degli incarichi legali diramate dall'Amministrazione Comunale di Venetico nel presente avviso pubblico.

REQUISITI

1. Nell'Elenco saranno inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 5 (cinque) anni, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del nuovo codice dei contratti pubblici e che non hanno subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale.
2. Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente ed il curriculum vitae deve essere prodotto per ciascun componente.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza previsto dal presente Avviso.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di agire o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta Municipale.
2. Il rilascio della procura alla lite compete, in via esclusiva, al Sindaco.
3. L'affidamento dell'incarico legale per la rappresentanza in giudizio, stante l'elemento di peculiare fiduciarietà che caratterizza l'incarico di difesa nel singolo procedimento e la sua acclarata natura di contratto di prestazione d'opera professionale, resta di competenza della Giunta Comunale secondo quanto peraltro attualmente stabilito dall'art. 32, comma 5, del vigente Statuto comunale.
4. La scelta viene disposta, nel rispetto dei criteri e principi di cui all'art. 3 del codice dei nuovi contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. foro di competenza della causa da affidare;
 - b. capacità professionali in ragione dell'oggetto e del valore della causa risultanti dalle specializzazioni ed esperienze comprovate dal curriculum;
 - c. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - d. corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati;
 - e. caratteristiche migliorative dell'offerta sotto il profilo della convenienza del corrispettivo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto alle previsioni della convenzione-tipo;
 - f. rotazione del nominativo del professionista.
5. L'incarico è disciplinato da convenzione, secondo lo schema-tipo allegato al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali approvato con delibera n. 14 del 21.02.2017, da stipularsi, quale atto gestionale conseguente all'affidamento, tra il Responsabile dell'Area Amministrativa ed il professionista. Con la sua sottoscrizione l'incaricato dichiara, tra l'altro, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
6. Con la medesima sottoscrizione, inoltre, il contraente si impegna ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenti e difenda la controparte ed a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.
7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
9. Qualora il giudizio, a seguito di sentenza, venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, ove abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Lo stesso professionista è comunque tenuto a fornire al Comune ogni utile documentazione e la propria valutazione in merito all'eventuale opportunità di procedere con gli ulteriori gradi di giudizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Il compenso professionale è determinato nella convenzione, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle Tabelle "Parametri Forensi" annessa al decreto ministeriale, n.147/2022.

2. I compensi spettanti relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ulteriormente ridotti in misura congrua valutata la fattispecie concreta.

3. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a propria cura e spese in ordine alle predette incombenze, salvo il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate dal domiciliatario.

FORMAZIONE ELENCO

1. L'Elenco, aggiornato secondo le predette modalità, in ordine alfabetico, è approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti/associazioni di professionisti che:
 - a. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 - e. promuovano azioni avverso l'Ente, in costanza di iscrizione nell'Elenco od incorrano in altre incompatibilità.
2. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

NON ESCLUSIVITÀ DELL'ELENCO

1. - Secondo quanto espressamente indicato e previsto all'art. 10 del vigente Regolamento, il Comune mantiene la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, attingendo direttamente dall'albo ordinistico. Tale circostanza potrà comunque ricorrere in casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione.

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. L'elenco costituito è aggiornato annualmente, previa pubblicazione di Avviso all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Venetico.
2. I professionisti, anche associati, già iscritti avranno diritto all'aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di nuovi *curricula*.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale nell'interesse dell'ente ed è effettuato in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia, nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

NOTE FINALI

1. La presentazione della domanda ed il successivo inserimento nell'Elenco non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale né dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente.
2. Il presente Avviso non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
3. La costituzione dell'Elenco non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di revocare l'Elenco in qualsiasi momento, dandone avviso all'Albo pretorio on line e sul proprio sito web Istituzionale.
4. Per informazioni sulla presente procedura è possibile contattare l'area Amministrativa di questo Comune al recapito telefonico 090-3354274;
5. Copia integrale dell'avviso e fac - simile della domanda saranno affissi all'albo pretorio *on line* del Comune di Venetico. Gli stessi saranno reperibili sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comunevenetico.me.it

Venetico, lì 12/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Stefania Lanfranco

